SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 settembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Carlopoli. *(09A10666)* . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Torchiarolo e nomina del commissario straordinario. *(09A10667)*. . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2009.

Delega ai Ministri senza portafoglio ed ai Sottosegretari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conferimento degli incarichi di esperto e di consulente, nei limiti dei contingenti assegnati e dei rispettivi stanziamenti. *(09A10715)* . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2009.

Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42. *(09A10714)* . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. *(09A10682)* . . . . Pag. 3
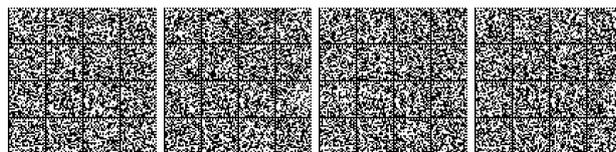
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 14 luglio 2009.

Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali. *(09A10578)* . . . . Pag. 4

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 24 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sara Liviero, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A10605)* . . . . Pag. 8

DECRETO 24 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Chiara Salimbeni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A10606)* . . . . Pag. 9

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Monique Annie Gradolato, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A10620)* . . . . Pag. 9

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gabriella Checchia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A10621)* . . . . Pag. 10

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, al prof. Federico Benedetti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(09A10622)* . . . . Pag. 11

DECRETO 1° settembre 2009.

Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle università statali. (Decreto n. 90). *(09A10696)* . . . . Pag. 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del giorno 1° settembre 2009 *(09A10697)* . . . . Pag. 15

Cambi di riferimento del giorno 2 settembre 2009 *(09A10698)* . . . . Pag. 15

Cambi di riferimento del giorno 3 settembre 2009 *(09A10699)* . . . . Pag. 16

Cambi di riferimento del giorno 4 settembre 2009 *(09A10700)* . . . . Pag. 16

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale *(09A10604)* . . . . . Pag. 16

Ministero dello sviluppo economico:

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra e di impianti elettrici all'organismo Ampere S.p.a., in Milano. *(09A10619)* . . . . Pag. 19

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni del «Progetto per il recupero ambientale della miniera di Santa Barbara nei comuni di Cavriglia e Figline Valdarno, costruzione dei bacini di Castelnuovo dei Sabbioni e Allori all'interno della miniera di S. Barbara e riassetto idrografico e morfologico dell'area di miniera», proponente: società Enel Produzione S.p.A., in Roma. *(09A10701)*. . . Pag. 19

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 agosto 2009

Ripartizione nei capitoli e per l'Entrata nei pertinenti articoli delle variazioni alle Unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009. *(09A10266)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 9 dicembre 2008

Ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM29080, presentato da Scm Group S.p.a., Eurosuole S.p.a., Comau S.p.a., Marzoli S.p.a., Ima Industria Macchine Automatiche S.p.a. *(09A10149)*
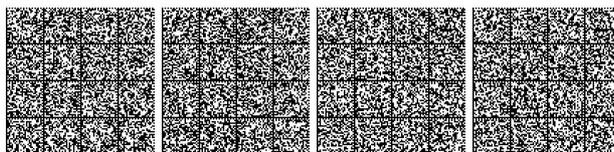
DECRETO 18 dicembre 2008

Modifica dell'ammissione alle agevolazioni per n. 35 progetti GPS nelle Regioni Convergenza di cui al PON 2007-2013. *(09A10150)*

DECRETO 19 dicembre 2008

Ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM29174, presentato da F.lli De Cecco di Filippo - Fara San Martino S.p.a. *(09A10151)*

DECRETO 22 dicembre 2008

Ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM29007, presentato da Avio S.p.a. *(09A10152)*

DECRETO 22 dicembre 2008

Ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM29158, presentato congiuntamente da Comecer S.p.a., GE Medical Systems Italia S.p.a., IBA Molecular Italy S.r.l., Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor. *(09A10153)*

DECRETO 9 febbraio 2009

Ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM29025, presentato da Ahlstrom Milano S.r.l. *(09A10154)*

DECRETO 18 febbraio 2009

Ammissione alle agevolazioni del progetto esecutivo DM29147, presentato da Siena Biotech S.p.a. e da Tecnogen S.p.a. *(09A10155)*

DECRETO 12 marzo 2009

Rettifica al decreto 11 ottobre 2007 di ammissione alle agevolazioni all'Istituto di ricerche di biologia molecolare P. Angeletti S.p.a. *(09A10156)*
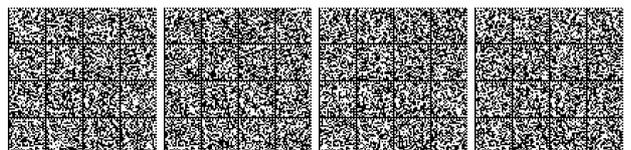
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Carlopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Carlopoli (Catanzaro);

Considerato altresì che, in data 28 luglio 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Arcuri.

Il citato amministratore, in data 28 luglio 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carlopoli (Catanzaro).

Roma, 4 agosto 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A10666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Torchiarolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Torchiarolo (Brindisi);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torchiarolo (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Aprea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 agosto 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel consiglio comunale di Torchiarolo (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 luglio 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con prov-

vedimento n. 14376/09/1/25/1/Area E.L. del 15 luglio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.
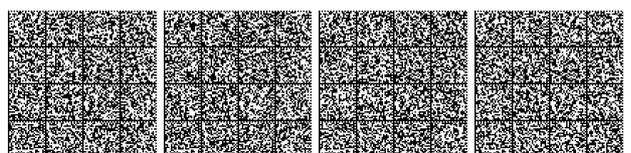
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torchiarolo (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guido Aprea.

Roma, 4 agosto 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A10667

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2009.

Delega ai Ministri senza portafoglio ed ai Sottosegretari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conferimento degli incarichi di esperto e di consulente, nei limiti dei contingenti assegnati e dei rispettivi stanziamenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 12 luglio 2004, n. 168;

Vista la legge 30dicembre 2004, n. 311;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 25 giugno, 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare gli articoli 46 e 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 con il quale gli onorevoli Elio Vito, deputato; Umberto Bossi, deputato, Roberto Calderoli, senatore, Raffaele Fitto, deputato, Maria Rosaria Carfagna, deputato, Andrea Ronchi, deputato, Renato Brunetta, deputato, e Gianfranco Rotondi, deputato, sono stati nominati Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 2009 con il quale l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, deputato, è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 2008, 12 maggio 2008 e 30 maggio 2008, con i quali gli onorevoli Paolo Bonaiuti, deputato, Gianfranco Miccichè, deputato, Rocco Crimi, deputato, e il dott. Guido Bertolaso sono stati nominali Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i propri decreti in data 13 giugno 2008, 20 giugno 2008 e 15 maggio 2009, recanti delega di funzioni del Presidente del Consiglio ai Ministri senza portafoglio ed ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra citati;

Visti i propri decreti in data 30 luglio 2008, 8 settembre 2008 e 23 dicembre 2008, con i quali sono stati stabiliti i contingenti numerici degli esperti e dei consulenti previsti dall'art. 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Rilevata l'opportunità di delegare ai Ministri senza portafoglio ed ai Sottosegretari di Stato con delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri l'affidamento di incarichi di esperto e di consulente, previsti dall'art. 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e la firma dei relativi provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I Ministri senza portafoglio e di Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, citati in premessa, sono delegati all'affidamento degli incarichi di esperto e di consulente previsti dall'art. 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed alla firma dei relativi provvedimenti, nei limiti dei contingenti fissati e nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 183

09A10715

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2009.

Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in particolare, l'articolo 27, comma 7, che, al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della legge citata e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, ha istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in attuazione del principio di
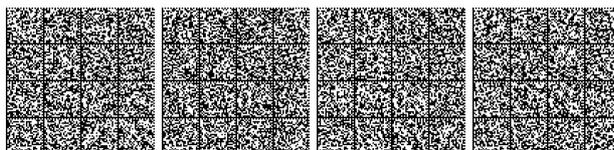
leale collaborazione, un Tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a Statuto speciale e le province autonome;

Considerato che il citato articolo 27, comma 7, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 42/2009, è assicurata l'organizzazione del Tavolo di confronto;

Ritenuto di provvedere alla costituzione del Tavolo di confronto e di stabilirne le modalità organizzative;

Decreta:

Art. 1.

Tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a Statuto speciale e le province autonome

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, è costituito, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un Tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a Statuto speciale e le province autonome, di seguito denominato «Tavolo».

2. Il Tavolo è composto dal Ministro per i rapporti con le regioni, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonché dal Presidente della regione a Statuto speciale o della provincia autonoma interessata.

3. Il Ministro per i rapporti con le regioni, in qualità di Presidente del Tavolo, provvede alla convocazione delle riunioni del Tavolo, prevedendo anche apposite sessioni plenarie alle quali partecipano i Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome.

4. Alle riunioni del Tavolo può essere invitato il Presidente della Commissione paritetica interessata; svolge le funzioni di segretario del Tavolo il Segretario della Conferenza Stato-regioni.

Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Il Tavolo individua, anche sulla base degli elementi informativi forniti dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della citata legge n. 42 del 2009, linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli Statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla citata legge n. 42 del 2009 e con i nuovi assetti della finanza pubblica.

Art. 3.

Organizzazione

1. A supporto del Tavolo di cui all'articolo 1, sono costituite singole sezioni, in relazione a ciascuna regione a Statuto speciale e provincia autonoma, incaricate di svolgere compiti istruttori e di elaborazione degli atti di cui all'art. 2.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono composte da sei esperti, di comprovata esperienza nelle materie economico-finanziarie e costituzionale, designati, rispettivamente, dal Ministro per i rapporti con le regioni, dal Ministro per la riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonché dal Presidente della regione a Statuto speciale o dalla provincia autonoma interessata. Per ciascuna sezione viene nominato un responsabile, individuato tra gli esperti designati.

3. Ai lavori della sezione può essere invitato il Presidente della Commissione paritetica interessata.

4. Agli esperti di cui al comma 1 e al Presidente della Commissione paritetica interessata, qualora invitato, non spetta alcun compenso né rimborso spese.

5. Il supporto ai lavori delle sezioni è assicurato dagli uffici della Segreteria della Conferenza Stato-regioni.

Art. 4.

Oneri

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 6 agosto 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A10714

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
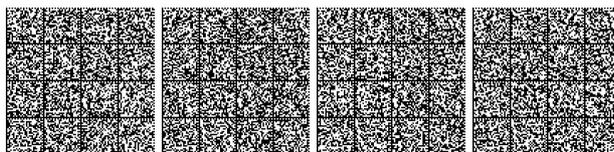
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 agosto 2009, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso posti in essere dal commissario delegato necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale;

Vista la nota del 13 agosto 2009, con cui l'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - commissario delegato ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3709 del 17 ottobre 2008, rappresentando l'esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 8 e 9 agosto 2008 nel territorio regionale;

Considerata l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 agosto 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi l'8 ed il 9 agosto 2008 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A10682

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 luglio 2009.

Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* n.184 del 9 agosto 2003, recante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione delle norme della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;

Visto l'art. 3, comma 3 del richiamato decreto legislativo che prevede che con specifico decreto il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico stabiliscano i requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Visto l'art. 6, comma 2, lettere *h)* ed *i)* del medesimo decreto legislativo che prevedono che il comitato etico formuli il proprio parere sulla sperimentazione tenendo in particolare considerazione, tra l'altro, le disposizioni previste in materia di risarcimento di danni o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica e in materia di assicurazione relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore della sperimentazione;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2004 «Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria»;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 concernente i «Modelli e le documentazioni necessari per inoltrare la richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico»;

Considerata la necessità di definire i requisiti minimi cui debbono essere conformi le richiamate polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. Il promotore della sperimentazione clinica deve presentare al comitato etico, in conformità all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, un certificato assicurativo, redatto in lingua italiana e sottoscritto dalla compagnia assicuratrice, in applicazione del vigente contratto assicurativo, come da modello standard allegato che fa parte integrante del presente decreto, che faccia esplicito riferimento allo studio interventistico proposto, con la descrizione degli elementi essenziali, previsti dal presente decreto. Il comitato etico, nel rilasciare il proprio parere, secondo il modello/formato definito dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (appendice 6 e 8), tiene conto del certificato assicurativo presentato dal promotore della sperimentazione clinica che viene redatto conformemente ai requisiti di cui al presente decreto.

2. La polizza assicurativa deve garantire specifica copertura al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, per l'intero periodo della stessa, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia, purché si siano manifestati entro i periodi indicati al successivo comma 3. Qualora il certificato di cui al comma 1 preveda una durata di validità inferiore rispetto alla durata effettiva dalla sperimentazione, il promotore, ad ogni scadenza del periodo di validità del certificato assicurativo, è tenuto a presentare al comitato etico il nuovo certificato di rinnovo entro la data di scadenza prevista. La notifica del certificato di rinnovo al comitato etico/autorità competente costituisce un emendamento non sostanziale.

3. I termini previsti in polizza per la manifestazione dei danni di cui al comma 6 e per la presentazione di richieste di risarcimento non possono essere inferiori rispettivamente a 24 e 36 mesi dalla data di conclusione della sperimentazione. Per data di conclusione della sperimentazione si intende l'ultima prestazione medico-chirurgica, diagnostico e/o terapeutica effettuate secondo il protocollo di sperimentazione relativa all'ultimo paziente arruolato in Italia.

4. In caso di sperimentazioni potenzialmente idonee a causare danni evidenziabili a maggior distanza di tempo, il periodo minimo di copertura del rischio postumo di cui al comma 3, dovrà essere opportunamente esteso. Per le sperimentazioni su minori tale estensione deve prevedere una copertura di almeno 10 anni, per un tempo necessario per la verifica di un normale sviluppo psico-fisico.

5. Per sperimentazioni cliniche con terapie geniche, terapie cellulari e radiofarmaci il periodo minimo di copertura del rischio postumo di cui al comma 3, dovrà essere opportunamente esteso prevedendo una copertura di almeno 10 anni.

6. In ogni caso, lo sperimentatore deve sempre informare le persone che partecipano al protocollo di ricerca, anche tramite il consenso informato, che la polizza assicurativa, che garantisce la copertura dei danni da responsabilità civile derivante dalla sperimentazione stessa, non copre il valore eccedente il massimale e che la stessa è operante esclusivamente per i danni la cui richiesta di risarcimento sia stata presentata non oltre il periodo previsto in polizza definito secondo i criteri di cui al presente articolo. Tale limitazione non inficia comunque il diritto del soggetto danneggiato ad ottenere il risarcimento da parte del responsabile dell'eventuale danno.

Art. 2.

1. Sono oggetto della copertura assicurativa la morte, tutte le menomazioni permanenti e/o temporanee dello stato di salute, i danni patrimoniali correlati, che siano conseguenza diretta della sperimentazione e riconducibili alla responsabilità civile di tutti i soggetti che operano nella realizzazione della sperimentazione stessa.

2. La copertura assicurativa garantisce un massimale di risarcimento danni non inferiore ad un milione di euro per persona ma con previsione dei seguenti massimali per ogni singolo protocollo non inferiori a:

a) euro cinque milioni se i soggetti coinvolti nella sperimentazione non sono più di 50;

b) euro sette milioni e cinquecentomila se i soggetti coinvolti nella sperimentazione sono più di 50 ma meno di 200;

c) euro dieci milioni se i soggetti coinvolti nella sperimentazione sono più di 200.

Per soggetti si intende il numero di pazienti che partecipano allo studio in Italia.

3. Non deve essere prevista una franchigia opponibile a terzi danneggiati; la società assicuratrice, nel caso in cui intenda recedere dal contratto garantirà in ogni caso la copertura dei soggetti già arruolati nello studio clinico anche per il prosieguo della sperimentazione. Per quanto riguarda i soggetti che saranno inclusi nello studio clinico dopo l'eventuale recesso della società assicuratrice, il promotore dovrà prima farsi carico di stipulare una nuova polizza assicurativa con altra compagnia.

4. Gli importi dei massimali di cui al comma 2 sono soggetti a revisione ogni 3 anni.

Art. 3.

1. I promotori delle sperimentazioni di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2004 richiamato in premessa che intendono promuovere le sperimentazioni di cui al medesimo decreto, hanno l'obbligo di estendere la propria copertura assicurativa prevista per l'attività assistenziale della propria struttura o di munirsi, eventualmente tramite una ulteriore polizza, di una specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla attività di sperimentazione clinica, da effettuare secondo i requisiti minimi di cui al presente decreto.

2. Nel caso di sperimentazioni multicentriche di cui al richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2004 ogni centro partecipante può fare riferimento alla propria copertura assicurativa, secondo quanto disposto dal comma 1, a copertura dei soggetti arruolati nel centro stesso; in tal caso il comitato etico competente per ciascun centro partecipante verifica la presenza di idonea copertura assicurativa relativa al centro di propria competenza.

Art. 4.

1. Gli obblighi di cui al presente decreto non si applicano alle sperimentazioni non interventistiche (o studi osservazionali).

Art. 5.

1. I risultati delle sperimentazioni condotte in difformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto, non sono presi in considerazione ai fini della valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Sono considerati nulli i pareri favorevoli dei comitati etici di cui agli articoli 6 e 7 del richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e gli atti autorizzativi, compresi quelli derivanti dalla mancanza di obiezione da parte dell'autorità competente di cui all'art. 9 del medesimo decreto legislativo, relativi a sperimentazioni non conformi ai requisiti minimi di cui al presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e si applica alle sperimentazioni la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia presentata dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 14 luglio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il vice Ministro
FAZIO

p. *Il Ministro dello sviluppo economico*
SAGLIA
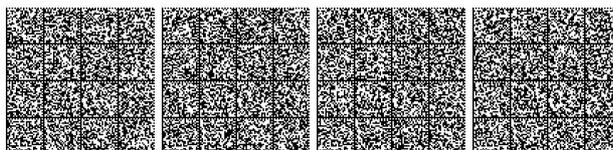
Allegato 1 – Modello standard di certificato assicurativo

Il certificato assicurativo da allegare ai documenti dello studio clinico interventistico deve contenere almeno gli elementi riportati nello schema seguente:

1. DATI RELATIVI ALLA POLIZZA

1.1. Compagnia assicuratrice
1.2. Numero di polizza
1.3. Decorrenza
1.4. Scadenza
1.5. Assicurato (Contraente)
1.6. Descrizione dell'attività (oggetto della polizza)

2. GARANZIE DEDICATE AL PROTOCOLLO PRESENTATO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE E/O AL COMITATO ETICO

2.1 Titolo del protocollo assicurato
2.2 N. centri di sperimentazione
2.3 Numero del protocollo (se disponibile)
2.4 Numero dei soggetti (numero presumibile dei soggetti che parteciperanno alla sperimentazione clinica in Italia)
2.5 Copertura postuma (in mesi**)**
2.6 Assicurati (elencare tutte le tipologie dei soggetti assicurati)
2.7 Limiti di risarcimento [1] (la garanzia opera fino a concorrenza dei seguenti importi)

Massimale per Protocollo Euro _________

Massimale per Persona Euro _________

Le prestazioni assicurative per i soggetti di ricerca diminuiscono proporzionalmente, se la somma dei singoli risarcimenti superasse i detti massimali per ogni durata dell'assicurazione.

Le richieste di risarcimento che superano il limite previsto sono a carico del Contraente (promotore)

2.8 Franchigia
Non presente |__| Non opponibile a terzi danneggiati |__|

2.9 Esclusioni (se presenti per lo specifico protocollo, riportare tutte le esclusioni)

Timbro e firma della compagnia assicuratrice

[1] *Il limite di risarcimento può variare a seconda del numero dei soggetti e dei rischi (cfr. art.2); deve essere previsto almeno 1 Milione di Euro per i danni alle persone.*

09A10578

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sara Liviero, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Sara Liviero;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiana con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita presso l'Università «Ca' Foscari» di Venezia il 4 marzo 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Post Graduate Certificate of Education - PGCE» conseguito l'11 maggio 2001 presso «University of Wales in Bangor, School of Education» Bangor (Regno Unito);

«Qualified Teacher Status - QTS» rilasciato il 12 febbraio 2003 dal Department for Education e Skills, England and Wales. UK,

posseduto dalla prof.ssa Sara Liviero, cittadina italiana nata a Padova il 21 giugno 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di francese e inglese nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe di concorso:

45/A - Lingua straniera,

e di docente di francese nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe di concorso:

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A10605

DECRETO 24 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Chiara Salimbeni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Chiara Salimbeni;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ha conseguito, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, la certificazione «Celi 5 doc», rilasciata dalla Università per stranieri di Perugia nella sessione di novembre 2008;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Magistra Artium (MA)» rilasciato il 17 aprile 2002 da «Die Philosophische Fakultät» dell'«Heinrich Heine Universität Düsseldorf» (Germania);

titolo di abilitazione all'insegnamento: esame di Stato di II grado di Magistero sostenuto presso Liceo coeducativo Albrecht-Dürer Gymnasium di Hagen (Germania) il 1° settembre 2008,

posseduto dalla prof.ssa Chiara Salimbeni, cittadina italo/tedesca nata a Hagen (Germania) il 10 ottobre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di tedesco e inglese nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A10606

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Monique Annie Gradolato, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo

2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Monique Annie Gradolato;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il diploma di laurea in matematica presso l'Università degli studi di Trieste;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in matematica» conseguito il 10 aprile 1984, presso l'Università degli studi di Trieste;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificato n. 1710» rilasciato in data 9 aprile 1986 relativo all'abilitazione all'insegnamento di matematica in Slovenia nella scuola media, nei corsi universitari superiori professionali e nei centri di istruzione dalla Commissione nazionale per gli esami professionali della Repubblica di Slovenia, posseduto dalla cittadina francese prof.ssa Monique Annie Gradolato, nata a Tonneins (Francia) l'8 gennaio 1961, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 47/A - Matematica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A10620

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gabriella Checchia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Gabriella Checchia;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il diploma di laurea in lingue e letterature straniere,

indirizzo glottodidattico presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore laurea in lingue e letterature straniere, indirizzo glottodidattico» conseguito il 15 luglio 2005 presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», omologato al titolo universitario spagnolo di «Licenciada en Filología Alemana»;

«Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato in data 30 marzo 2009 dall'Università di Siviglia (Spagna), posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Gabriella Checchia, nata a Monaco di Baviera il 6 luglio 1978, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera (Spagnolo);

46/A lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A10621

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, al prof. Federico Benedetti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof. Federico Benedetti;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Diplôme d'Etat de Professeur de Musique dans la Discipline Jazz», rilasciato in data 30 aprile 1997 dal Ministere de la Culture francese;

attestato di superamento del concorso riservato agli assistenti territoriali specializzati nell'insegnamento artistico, specializzazione in musica, disciplina Jazz, conseguito il 2 febbraio 1998 presso «Centre National de la Fonction Publique» territoriale - Delegation Regionale Midi-Pyrenees di Toulouse (Francia);

attestato di superamento del concorso per professori territoriali dell'insegnamento artistico, specializzazione in musica, disciplina Professore incaricato di direzione, conseguito in data 2 marzo 2006 presso «Centre National de la Fonction Publique» territoriale di Poitiers (Francia), posseduto dal cittadino italiano prof. Federico Benedetti, nato a Ferrara il 3 ottobre 1960, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

32/A educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado;

77/A strumento musicale (clarinetto e sassofono) nella scuola media a indirizzo musicale.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A10622

DECRETO 1° settembre 2009.

Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle università statali. (Decreto n. 90).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università;

Visto l'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che subordina l'assegnazione delle risorse di cui sopra all'adozione di un piano programmatico entro gennaio 2008, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO), di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI), e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano;

Visto il decreto interministeriale del 30 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2008, ed in particolare l'art. 2, lettera *c)* e l'art. 3 che prevedono:

a) un bilancio consolidato esteso a tutti gli enti e le società sottoposte alla propria vigilanza, secondo coerenti principi e criteri contabili;

b) la definizione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI) ed il Comitato universitario nazionale (CUN), di nuovi limiti all'indebitamento degli atenei di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 168/1989, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 430/1991, nonché idonei criteri preordinati ad assicurare l'osservanza da parte degli atenei dei parametri di bilancio stabiliti dalla legge ed il graduale rientro degli atenei che li abbiano superati;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che stabilisce che: «Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera *b)* del comma 2», cioè nei limiti del 15 per cento dei «contributi del funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria»;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, con il quale vengono integrate le disposizioni precedentemente in vigore stabilendo che: «Il limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è pari al 15 per cento; per il calcolo di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari»;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il D.D. 24 settembre 2008, n. 175 con il quale è stato nominato il Gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI), del Comitato universitario nazionale (CUN) e del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dei dirigenti delle università italiane (CODAU), con il compito di proporre analisi e valutazioni per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 428 e 429, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e art. 2, lettera *c)*, art. 3 decreto interministeriale 30 aprile 2008;

Tenuto conto della relazione predisposta dal Gruppo di lavoro, e approvata all'unanimità in data 31 gennaio 2009, dalla quale in particolare emerge l'impossibilità di delegificazione del vincolo all'indebitamento, la specificazione delle forme di indebitamento regolate dalla normativa vigente e la necessità di un controllo più stringente sulle situazioni particolarmente critiche;

Sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI) ed il Comitato universitario nazionale (CUN);

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle università statali

1. Le università statali possono contrarre mutui ed altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento, definite dall'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizioni di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare delle spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio (anticipazioni di cassa) non sono considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma successivo, ma sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, illustrandone le effettive ragioni di necessità, entro e non oltre 15 giorni dalla loro effettuazione.

3. L'indicatore per l'applicazione del limite all'indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo (per capitale ed interessi) dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute ai commi 4, 5 e 6.

4. Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma algebrica dell'assegnazione nell'anno di riferimento sul fondo di finanziamento ordinario, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo determinate con le modalità previste dall'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, delle assegnazioni non vincolate nella destinazione sul Fondo per la programmazione dello sviluppo, delle altre risorse per il funzionamento assegnate dal Ministero, delle risorse previste dalle convenzioni stabili con enti esterni destinate alla retribuzione di personale di ruolo.

5. Per contributi statali per investimento ed edilizia si intende il valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia universitaria e per investimento nell'anno di riferimento.

6. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di soggetti terzi (Stato, regione ecc.). Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.

7. In prima applicazione, e nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle
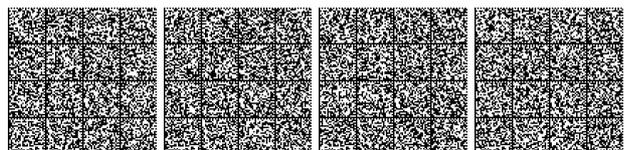
finanze, sentiti i Ministeri interessati, dei principi contabili per il consolidamento dei bilanci degli enti e delle società partecipate, tutti i valori indicati ai commi precedenti sono rilevati con riferimento al bilancio consolidato dell'ateneo.

8. Le anticipazioni di cassa, di cui al comma 2, restano disciplinate secondo le modalità e i limiti stabiliti dai regolamenti di contabilità di ogni singolo ateneo.

Art. 2.

Rilevazione dei dati necessari per la determinazione dell'indicatore di indebitamento

1. Le tasse, soprattasse e contributi universitari, l'onere dei mutui a carico del bilancio e dei mutui a carico di altri enti sono rilevati nella banca dati «Omogenea redazione conti consuntivi» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le spese per assegni fissi al personale di ruolo e le risorse derivanti dalle convenzioni per il cofinanziamento di spese per il personale di ruolo sono rilevate nella banca dati «Proper» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Per i trasferimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il funzionamento e per edilizia universitaria si considera l'assegnazione complessiva nell'anno di riferimento.

4. Al fine di garantire una più efficace applicazione della norma, e nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei principi contabili, sentiti i Ministeri interessati, per il consolidamento dei bilanci degli enti e delle società partecipate, gli atenei predispongono e approvano un elenco, in sede di bilancio consuntivo, degli enti e delle società partecipate.

5. L'elenco, di cui al comma 4, è predisposto dagli atenei sulla base dello schema di rilevazione definito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale elenco è accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'ateneo. L'elenco, unitamente alla relazione, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi.

6. Al fine di garantire l'efficacia del monitoraggio dell'indebitamento, in relazione ai tempi di approvazione dei bilanci e delle relative rilevazioni ministeriali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente al calcolo dell'indicatore ed alla sua comunicazione alle università entro il termine del 30 ottobre con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente. In sede di prima applicazione la comunicazione agli atenei è effettuata entro il termine di quindici giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 3.

Limiti all'indebitamento delle università statali

1. Agli atenei con un valore dell'indicatore di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto pari o superiore al 15 per cento è fatto divieto di contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio.

2. Per gli atenei con un valore dell'indicatore di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto pari o superiore al 10 per cento e inferiore al 15 per cento, e contestualmente con un valore dell'indicatore dell'incidenza delle spese fisse per il personale di ruolo sul FFO, calcolato con le modalità di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle convenzioni stabili con enti esterni destinate alla retribuzione di personale di ruolo, superiore alla normativa, la contrazione di ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio è subordinata alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nella predisposizione del piano di cui al comma 2 l'ateneo tiene conto, tra l'altro, dell'andamento delle seguenti voci:

contribuzione studentesca;

trasferimenti dallo Stato;

entrate proprie senza vincoli di destinazione;

esigibilità dei crediti;

rapporto assegni fissi ed FFO calcolato ai sensi dell'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle convenzioni stabili con enti esterni destinate alla retribuzione di personale di ruolo;

consistenza dell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione;

minori spese per affitti e canoni correlati agli investimenti effettuati.

4. Nella predisposizione del piano di cui al comma 2, l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

5. Il piano di cui al comma 2 è predisposto dagli atenei, approvato dal Consiglio di amministrazione, corredato da una relazione analitica del Collegio dei revisori dei conti e trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ministeriale del valore dell'indicatore. La mancata trasmissione del piano comporta penalizzazioni all'ateneo nell'assegnazione delle quote del FFO, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Per gli atenei che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle convenzioni stabili con enti esterni destinate alla retribuzione di personale di ruolo, la contrazione di ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio è subordinata all'approvazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa

con il Ministero dell'economia e delle finanze, del piano di sostenibilità finanziaria di cui al comma 2.

7. Gli atenei che non comunicano i dati dell'omogenea redazione dei conti consuntivi entro i termini previsti dal decreto interministeriale 1º marzo 2007 non possono contrarre alcuna forma di ulteriore indebitamento sino alla comunicazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del valore dell'indicatore, fermi restando gli altri vincoli di cui al presente articolo.

8. A decorrere dal 2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio di ciascun anno, la situazione dell'indebitamento delle università statali rilevata nell'anno precedente sulla base del presente decreto.

Roma, 1° settembre 2009

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A10696

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del giorno 1° settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,4314
Yen	133,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,567
Corona danese	7,4432
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88150
Fiorino ungherese	273,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,1088
Nuovo leu romeno	4,2278
Corona svedese	10,2200
Franco svizzero	1,5153
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6120
Kuna croata	7,3500
Rublo russo	45,5685
Lira turca	2,1558
Dollaro australiano	1,7096
Real brasiliano	2,6914
Dollaro canadese	1,5672
Yuan cinese	9,7770
Dollaro di Hong Kong	11,0939
Rupia indonesiana	14477,49
Rupia indiana	70,1390
Won sudcoreano	1776,87
Peso messicano	19,2344
Ringgit malese	5,0485
Dollaro neozelandese	2,0953
Peso filippino	69,773
Dollaro di Singapore	2,0644
Baht tailandese	48,685
Rand sudafricano	11,1649

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10697

Cambi di riferimento del giorno 2 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,4220
Yen	131,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,686
Corona danese	7,4428
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87510
Fiorino ungherese	276,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	4,1680
Nuovo leu romeno	4,2388
Corona svedese	10,3186
Franco svizzero	1,5167
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6800
Kuna croata	7,3461
Rublo russo	45,3921
Lira turca	2,1512
Dollaro australiano	1,7112
Real brasiliano	2,7048
Dollaro canadese	1,5720
Yuan cinese	9,7137
Dollaro di Hong Kong	11,0222
Rupia indonesiana	14450,56
Rupia indiana	69,6420
Won sudcoreano	1774,54
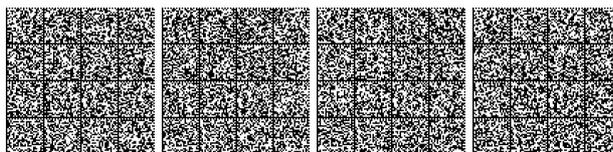
Peso messicano	19,3961
Ringgit malese	5,0332
Dollaro neozelandese	2,1078
Peso filippino	69,534
Dollaro di Singapore	2,0526
Baht tailandese	48,426
Rand sudafricano	11,1879

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10698

Cambi di riferimento del giorno 3 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4335
Yen	132,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,615
Corona danese	7,4438
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87470
Fiorino ungherese	273,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7027
Zloty polacco	4,1210
Nuovo leu romeno	4,2405
Corona svedese	10,3138
Franco svizzero	1,5143
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6200
Kuna croata	7,3455
Rublo russo	45,3400
Lira turca	2,1549
Dollaro australiano	1,7037
Real brasiliano	2,6780
Dollaro canadese	1,5742
Yuan cinese	9,7915
Dollaro di Hong Kong	11,1108
Rupia indonesiana	14493,04
Rupia indiana	70,1200
Won sudcoreano	1784,75
Peso messicano	19,4120
Ringgit malese	5,0574
Dollaro neozelandese	2,1025
Peso filippino	69,824
Dollaro di Singapore	2,0620
Baht tailandese	48,817
Rand sudafricano	11,1046

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10699

Cambi di riferimento del giorno 4 settembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4262
Yen	132,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,561
Corona danese	7,4436
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87200
Fiorino ungherese	274,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7023
Zloty polacco	4,1145
Nuovo leu romeno	4,2468
Corona svedese	10,2844
Franco svizzero	1,5157
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6080
Kuna croata	7,3334
Rublo russo	45,1308
Lira turca	2,1420
Dollaro australiano	1,6915
Real brasiliano	2,6469
Dollaro canadese	1,5581
Yuan cinese	9,7409
Dollaro di Hong Kong	11,0533
Rupia indonesiana	14426,36
Rupia indiana	69,7270
Won sudcoreano	1769,09
Peso messicano	19,3072
Ringgit malese	5,0281
Dollaro neozelandese	2,0851
Peso filippino	69,337
Dollaro di Singapore	2,0517
Baht tailandese	48,597
Rand sudafricano	10,9136

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A10700

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46371 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Home Connexion S.r.l., con sede in: Figino Serenza (Como), unità di: Figino Serenza (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46372 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della ERKAP S.r.l., con sede in: Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), unità di: Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.
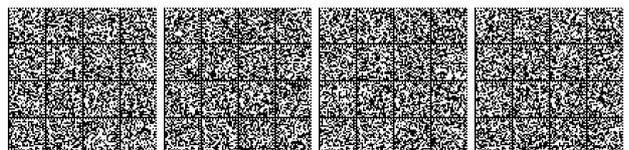
Con il decreto n. 46373 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Linificio e Canapificio Nazionale S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Fara Gera d'Adda (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46374 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Fabbrica Catene a Rullo Fratelli Fossati S.p.A., con sede in: Macherio (Milano), unità di: Macherio (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 maggio 2009 all'11 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 maggio 2009 all'11 maggio 2010.

Con il decreto n. 46375 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Grafiche Filippi Società a responsabilità limitata, con sede in: Vicenza, unità di: Schio (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 marzo 2009 al 16 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 17 marzo 2009 al 16 marzo 2010.

Con il decreto n. 46376 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Delfino Costruzioni S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Benevento, Brescia, Napoli, Salerno e Venezia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46377 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Sodexo Italia c/o Iveco S.p.A., con sede in: Cinisello Balsamo (Milano), unità di: Foggia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 7 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 7 marzo 2009.

Con il decreto n. 46378 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Metra Società per azioni, con sede in: Malo (Vicenza), unità di: Malo (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46379 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Montefibre S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano e Venezia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 45027 del 10 febbraio 2009, limitatamente al periodo dal 6 aprile 2009 al 29 giugno 2009.

Con il decreto n. 46380 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Industrie Baratta Società a responsabilità limitata, con sede in: Milano, unità di: Alessandria, Anzio (Roma), Cirimido (Como) e Predosa (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010.

Con il decreto n. 46381 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Officine Meccaniche Pontillo e C. Società a responsabilità limitata, con sede in: Scafati (Salerno), unità di: Scafati (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 04 maggio 2009 al 03 maggio 2010.

Con il decreto n. 46382 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Rottigni Officina Meccanica Società per azioni, con sede in: Cazzano Sant'Andrea (Bergamo), unità di: Cazzano Sant'Andrea (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46383 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della I.N.C.A. Società a responsabilità limitata, con sede in: Torino, unità di: Porto Valtravaglia (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46384 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Bormioli Rocco e Figlio S.p.A., con sede in: Fidenza (Parma), unità di: Bergantino (Rovigo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 7 settembre 2008 al 6 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 settembre 2008 al 6 settembre 2009.

Con il decreto n. 46385 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Future Electronics Società a responsabilità limitata, con sede in: Cinisello Balsamo (Milano), unità di: Casalecchio di Reno (Bologna), Cinisello Balsamo (Milano), Genova e Padova il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46386 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Alpitour S.p.A., con sede in: Cuneo, unità di: Bologna, Cuneo, Milano, Padova, Roma e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46387 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Proma S.p.A., con sede in: San Nicola La Strada (Caserta), unità di: Trofarello (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46388 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Plas Mec Società a responsabilità limitata, con sede in: Lonate Pozzolo (Varese), unità di: Lonate Pozzolo (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46389 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Campiello S.r.l., con sede in: Cavallermaggiore (Cuneo), unità di: Cavallermaggiore (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2011.

Con il decreto n. 46390 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Itla Società per azioni con sede in: Casole d'Elsa (Siena), unità di: Casole d'Elsa (Siena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 1° maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 1° maggio 2010.

Con il decreto n. 46391 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della CO.DE.TEX. Società a responsabilità limitata, con sede in: Alba (Cuneo), unità di: Trivero (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46392 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Inpredil Società per azioni, con sede in: Nuoro, unità di: San Sperate (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46393 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Mussano e Baracco Società per azioni, con sede in: Frassineto Po (Alessandria), unità di: Casale Monferrato (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46394 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Stabilus Società a responsabilità limitata, con sede in: Villar Perosa (Torino), unità di: Villar Perosa (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46395 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Confezioni CI.GI. S.r.l., con sede in: Città di Castello (Perugia), unità di: Città di Castello (Perugia) e Pieve Santo Stefano (Arezzo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2011.

Con il decreto n. 46396 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Benazzato Gru Società per azioni, con sede in: Oleggio (Novara), unità di: Oleggio (Novara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010.

Con il decreto n. 46397 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della SA-JA Italia S.r.l., con sede in: Granarolo dell'Emilia (Bologna), unità di: Budrio (Bologna) e Lugo (Ravenna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.
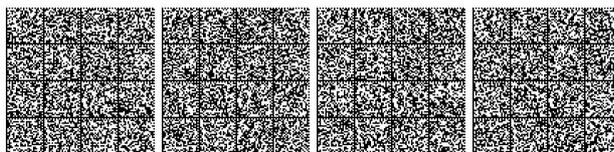
Con il decreto n. 46398 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Officine Metallurgiche G. Cornaglia S.p.A., con sede in: Beinasco (Torino), unità di: Villarbasse (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46399 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Smalbo Società a responsabilità limitata, con sede in: Torino, unità di: Rivalta di Torino (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 25 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 25 aprile 2010.

Con il decreto n. 46400 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della General Cab Società a responsabilità limitata, con sede in: Celle Enomondo (Asti), unità di: Celle Enomondo (Asti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46401 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Elettromagneti Melpem Società a responsabilità limitata, con sede in: Villareggia (Torino), unità di: Villareggia (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46402 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Compensati Bosi Società per azioni, con sede in: Piacenza, unità di: Piacenza il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46403 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Risma Società a responsabilità limitata, con sede in: Fano (Pesaro-Urbino), unità di: Fano (Pesaro-Urbino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46404 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Draplane Società per azioni, con sede in: Prato, unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46405 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Linea Società a responsabilità limitata, con sede in: Rottofreno (Piacenza), unità di: Rottofreno (Piacenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 aprile 2009 al 20 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 21 aprile 2009 al 20 aprile 2010.

Con il decreto n. 46406 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Simin Società a responsabilità limitata, con sede in: Nuoro, unità di: Orosei (Nuoro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46407 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Tecnoplast Società a responsabilità limitata, con sede in: Romano d'Ezzelino (Vicenza), unità di: Romano d'Ezzelino (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 marzo 2009 al 18 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 19 marzo 2009 al 18 marzo 2010.

Con il decreto n. 46408 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Costruzioni Meccaniche Caccia Società in accomandita semplice, con sede in: Turbigo (Milano), unità di: Turbigo (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46409 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Officine e Smalterie Vicentine - Ing. E. dell'Orto & C. Società per azioni, con sede in: Sarcedo (Vicenza), unità di: Sarcedo (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46410 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Nubia S.r.l., con sede in: Trissino (Vicenza), unità di: Trissino (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 26 aprile 2010.

Con il decreto n. 46411 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Framag Group Società per azioni, con sede in: Canegrate (Milano), unità di: Canegrate (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46412 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa fra Produttori di Latte Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Roma, unità di: Cisterna di Latina (Latina) il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa per il periodo dal 7 aprile 2009 al 6 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 aprile 2009 al 6 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46413 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Adige Bitumi Impresa S.p.A., con sede in: Mezzocorona (Trento), unità di: Bolzano * Bozen, Mezzocorona (Trento), Rovigo, Torrebelvicino (Vicenza) e Trento il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46414 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Lorica Sud Società a responsabilità limitata, con sede in: Ottana (Nuoro), unità di: Ottana (Nuoro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46415 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Diadora Invicta S.p.A., con sede in: Caerano di San Marco (Treviso), unità di: Caerano di San Marco (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46416 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Gemeaz Cusin Ristorazione c/o Ideal Standard Industriale S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Trichiana (Belluno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2009 all'11 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 gennaio 2009 all'11 aprile 2009.

Con il decreto n. 46417 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Gelosia Fonderia Metalli Società a responsabilità limitata, con sede in: Gallarate (Varese), unità di: Gallarate (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46418 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Zago Adriano Società per azioni, con sede in: Villorba (Treviso), unità di: Villorba (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46419 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Silmar S.p.A., con sede in: Romano d'Ezzelino (Vicenza), unità di: Romano d'Ezzelino (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 aprile 2009 al 6 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 7 aprile 2009 al 6 aprile 2010.

Con il decreto n. 46420 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Gemeaz Cusin Ristorazione c/o Iveco Fiat S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Suzzara (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 4 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 4 aprile 2009.

Con il decreto n. 46421 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Rostoni Macchine Società a responsabilità limitata, con sede in: Busto Arsizio (Varese), unità di: Vanzaghello (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46422 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Record Cucine S.r.l., con sede in: Pramaggiore (Venezia), unità di: Pramaggiore (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46423 del 30 giugno 2009 è confermato, in favore della Sportarredo S.p.A., con sede in: Gruaro (Venezia), unità di: Gruaro (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° giugno 2009 al 16 febbraio 2010.

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. n. 45572 del 3 aprile 2009 a ulteriori venti unità a partire dal 1° giugno 2009.

Con il decreto n. 46424 del 30 giugno 2009 è confermato, in favore della Selva S.p.A., con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: Isola Rizza (Verona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. n. 45372 del 20 marzo 2009 a centotrentanove unità a partire dal 1° maggio 2009.

Con il decreto n. 46425 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Seat Pagine Gialle S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano, Roma e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2011.

Con il decreto n. 46426 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Nuova Same S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 46427 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Feal S.r.l., con sede in: Catania, unità di: Catania il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46428 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Meb Società a responsabilità limitata, con sede in: Schio (Vicenza), unità di: Albignasego (Padova), Arzignano (Vicenza), Bassano del Grappa (Vicenza), Marcon (Venezia), Oderzo (Treviso), San Bonifacio (Verona), Schio (Vicenza), Sona (Verona), Trento e Vicenza il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46429 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Società Immobiliare Parcheggi Auto S.I.P.A. S.p.A., con sede in: Perugia, unità di: Genova il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46430 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Acsa Chimica Società a responsabilità limitata, con sede in: Milano, unità di: Sedriano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46431 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Tenax Società per azioni, con sede in: Viganò (Lecco), unità di: Milano e Viganò (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46432 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della I.A.G. Industria Arti Grafiche S.r.l., con sede in: Napoli, unità di: Pozzuoli (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 6 febbraio 2009 al 5 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46433 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Eurojersey S.p.A., con sede in: Caronno Pertusella (Varese), unità di: Caronno Pertusella (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46434 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Meccanica Alessio (già Alessio Sport Wheels Promotion) S.r.l., con sede in: Riese Pio X (Treviso), unità di: Riese Pio X (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 18 aprile 2009 al 17 aprile 2010.

Con il decreto n. 46435 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Merotto S.p.A., con sede in: Cesiomaggiore (Belluno), unità di: Cesiomaggiore (Belluno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46436 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Iride S.r.l., con sede in: Valdobbiadene (Treviso), unità di: Alano di Piave (Belluno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dall'11 maggio 2009 al 10 maggio 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 44936 del 2 febbraio 2009, limitatamente al periodo dall'11 maggio 2009 al 21 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46437 del 30 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Biebi S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Bruino (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 5 febbraio 2009 al 4 febbraio 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 43989 del 4 agosto 2008, limitatamente al periodo dal 5 febbraio 2009 al 22 aprile 2009.

09A10604

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra e di impianti elettrici all'organismo Ampere S.p.a., in Milano.

Con decerto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni, l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Ampere S.p.a., via Scarlatti n. 26 - Milano.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 17 agosto 2009.

09A10619

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni del «Progetto per il recupero ambientale della miniera di Santa Barbara nei comuni di Cavriglia e Figline Valdarno, costruzione dei bacini di Castelnuovo dei Sabbioni e Allori all'interno della miniera di S. Barbara e riassetto idrografico e morfologico dell'area di miniera», proponente: società Enel Produzione S.p.A., in Roma.

Con il decreto n. DSA-DEC-2009-0000938 del 29 luglio 2009, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al «Progetto per il recupero ambientale della miniera di Santa Barbara nei comuni di Cavriglia (Arezzo) e Figline Valdarno (Firenze) - costruzione dei bacini di Castelnuovo dei Sabbioni e Allori all'interno della miniera di S. Barbara e riassetto idrografico e morfologico dell'area di miniera», proponente: società ENEL Produzione S.p.A., con sede in viale Regina Margherita n. 125 - Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A10701

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-213) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00